

12	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'efficacia/inefficacia della modalità di gestione	Disclosure
1	Esecuzione di ordini per conto dei clienti Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse oggettivo qualora lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione .	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	NO
2	Ricezione e trasmissione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse oggettivo qualora lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Per quanto concerne la lettera b) Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	NO
3	Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti	Nell'ambito della prestazione dei servizi di Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari nonché nella distribuzione di IBIPs, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; trattati di strumenti finanziari/IBIPs per i quali i soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; trattati di strumenti finanziari/IBIPs di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione .	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.c) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestatto, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari/IBIPs per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione del servizio adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento finanziario/IBIPs emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione, adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	NO